Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Venerdì, 1° dicembre | Numero 281

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO *24 ottobre 1922, n. 1508, che estende talune disposizioni di leggi sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ad un terreno situato nel territorio del comune di Foggia.*

REGIO DECRETO *9 ottobre 1922, n. [illegible]0, che stabilisce il trattamento economico per i sottocapi e comuni della R. marina che si recano in breve licenza.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per gli scioglimenti del Consiglio provinciale di Ravenna e del Consiglio comunale di Corato (Bari).*

REGIO DECRETO *che scioglie l'Amministrazione della Congregazione di carità di Palazzo San Gervasio (Potenza).*

REGIO DECRETO *che classifica fra le provinciali di Napoli la strada consortile Arzano-Casoria.*

REGI DECRETI *che approvano le deliberazioni della Giunta provinciale della Venezia Tridentina in merito a riscossione di tasse.*

DECRETO PRESIDENZIALE *che ordina il trapasso delle attribuzioni esercitate dall'ufficio centrale delle nuove Provincie al Ministero dell'interno.*

DECRETO MINISTERIALE *relativo alla soppressione degli attuali Uffici grano, degli Uffici stralcio, degli ex Centri sbarchi cereali, dell'Ufficio approvvigionamenti di Genova e del Magazzino statale di Milano.*

DECRETO MINISTERIALE *che approva il regolamento per la esecuzione del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1231, contenente norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili.*

Disposizioni diverse

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — *Ministero del tesoro*: Avviso — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente - *Ministero per l'industria ed il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero dell'interno*: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 42, dal 16 al 22 ottobre 1922.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1508 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano.

Visto il R. decreto Luogotenenziale 28 novembre 1919, n. 2405;

Vista la domanda presentata il 15 ottobre 1921 dal marchese Giuseppe di Montemayor fu Emanuele, domiciliato in Napoli, Riviera di Chiaia, 255;

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177, portante provvedimenti per combattere la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, del 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'articolo 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese al seguente terreno, della superficie di ettari 163.30.77, soggetto a bonifica idraulica di 1ª categoria, sito in Agro del comune di Foggia; lungo la strada

provinciale Foggia-San Marco in Lamis, la quale lo attraversa verso l'estremità meridionale:

« Masseria Garofano o Pezza Grande », riportata nel nuovo catasto provvisorio del comune di Foggia, in testa a Volpicelli Vincenzo fu Pietro, al fog. 28, numeri di particella: 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Detto terreno è delimitato: a nord, dal torrente Celone; a levante, dalla tenuta Belvedere o Passo di Corvo del Marchese Cappelli; a mezzogiorno dai terreni degli Eredi Laudino; ed a ponente dalla tenuta Arpi del Marchese Guisso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1621 in data 2 luglio 1920, che stabilisce le norme pel rimborso delle spese di viaggio ai militari nei casi di licenza;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, concernente gli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio od in missione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri del tesoro, della guerra e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione di quanto dispone il R. decreto 2 luglio 1920, n. 1621, ai sottocapi e comuni della Regia marina che si recano in breve licenza o in licenza ordinaria è concesso il rimborso per le spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato, limitatamente al percorso più breve sia di andata che di ritorno dalla sede di destinazione alla stazione ferroviaria più vicina alla località per la quale venne loro concessa la licenza.

Questa concessione è limitata ad un solo viaggio all'anno.

Nulla è innovato alle disposizioni relative al trattamento spettante per le licenze straordinarie.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PARATORE — SOLERI — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 ottobre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Ravenna.

SIRE!

Le ultime vicende politiche che hanno spostato l'equilibrio fra i vari partiti della circoscrizione di Ravenna, hanno reso stentato e difficile il funzionamento di quella rappresentanza provinciale.

Recentemente, in seguito al tentativo di occupazione fascista del Palazzo provinciale seguito il 16 settembre u. s. 21 consiglieri della maggioranza socialista e 10 della minoranza repubblicana, su 40 assegnati per legge, hanno date le dimissioni ed il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Attese le particolari circostanze d'ambiente, anche per fine di pacificazione fra i partiti, non sembra ora in alcun modo possibile il reinsediamento della rappresentanza provinciale dimissionaria.

E pertanto, non potendosi, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, mentre occorre d'altra parte, ed in vista dei molti affari urgenti, che attendono di essere risolti, dare alla gestione dell'azienda una conveniente sistemazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria di cui all'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 ottobre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incari-

cata ai termini di legge, della amministrazione provvisoria, sono chiamati oltre il viceprefetto, presidente, i signori:

Avv. Zaccarini Achille.
Rag. Tarone Mosè.
Geom. Mabaresi Vincenzo.
Avv. Cilla Luigi.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Corato (Bari).

SIRE!

In seguito a dissensi profondi manifestatisi tra i partiti locali, specie a causa del contegno tenuto dall'Amministrazione comunale durante lo sciopero dell'agosto scorso ed ai fatti sanguinosi che ne seguirono, trentuno sui quaranta consiglieri assegnati al comune di Corato presentarono le loro dimissioni dalla carica

Il prefetto, per assicurare la continuità dei servizi, affidò ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Intanto la grave calamità, che ha colpito quella popolazione, per le infiltrazioni idriche del sottosuolo, fa sentire la necessità di un'opera vigile e costante da parte degli amministratori comunali al fine di dare efficace e sollecita attuazione ai provvedimenti emanati con la legge 27 giugno c. a. n. 889.

E poichè nelle condizioni attuali dello spirito pubblico non è consigliabile indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione ed è urgente dare al commissario i più ampi poteri stabiliti dall'art. 324 della legge comunale e provinciale, si rende necessario lo scioglimento di quel Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio dell'attuale commissario prefettizio.

A ciò provvedo, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in seduta del 21 ottobre u. s. lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corato, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Losappio Michele, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Potenza, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Palazzo San Gervasio;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza di Potenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Palazzo San Gervasio è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale dello stesso Comune.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 giugno 1919, con cui il Consiglio provinciale di Napoli stabilì d'inscrivere fra le provinciali la strada consortile Arzano-Casoria, che, partendo dall'estremo dell'abitato di Arzano, dopo aver attraversato la strada provinciale Taverna del Bravo-Frattamaggiore, raggiunge l'abitato di Casoria;

Ritenuto che, provvedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la strada di cui si tratta, mettendo in più diretta comunicazione i comuni di Arzano, Grumo Nevano, Casandrino e Sant'Antimo col capoluogo di

circondario Casoria, riesce di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia di Napoli; e che inoltre, per la via extramurale di Casoria, raggiunge la stazione ferroviaria di Casoria-Afragola;

Che pertanto essa, rivestendo i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *D*), della vigente legge sui lavori pubblici, può essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le provinciali di Napoli la strada consortile Arzano-Casoria che, partendo dall'estremo dell'abitato del Bravo-Frattamaggiore, raggiunge l'abitato di Casoria.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduta la legge 3 marzo 1895 (B. L. P., n. 15);

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 29 aprile 1922 della Giunta provinciale della Venezia Tridentina, con cui si autorizza il comune di Cognola a riscuotere, con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto, una tassa di lire 6 all'ora per il sorpasso dell'ora di polizia (protrazione dell' orario di chiusura dei pubblici esercizi).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Vista la legge 8 giugno 1892 (B. L. P., n. 17) concernente la sorveglianza sui comuni della Veneria Tridentina;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la deliberazione 29 aprile 1922 della Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina, con cui si autorizza il comune di Comano a riscuotere, con decorrenza dal primo gennaio 1922, una tassa annua di L. 130 su ogni orchestrone automatico esistente nel Comune.

Ordiniamo che il presente decreto sia registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1920, n. 1322;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Veduto il paragrafo 23 della legge 8 giugno 1892 (B. L. P., n. 17) nel testo della legge 15 aprile 1895 (B. L. P., n. 24);

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 18 marzo 1922 della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina che autorizza il comune di Moriglio a riscuotere una tassa di centesimi 2 (due) per ogni bottiglia di gazzose e sifoni consumata nel Comune.

Il presente decreto, che entra in vigore col giorno della sua pubblicazione, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

DECRETA:

A decorrere dal 25 corrente, passano alla Direzione generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, le attribuzioni finora esercitate dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie, per le materie di competenza della predetta Direzione generale

Roma, 24 novembre 1922

Per il presidente del Consiglio dei ministri
ACERBO

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1918, n. 49; la legge 30 settembre 1920, n. 1349; i Reali decreti-legge 7 luglio 1921, n. 854, e 14 marzo 1922, n. 492;

Visto l'art. 15 dello stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro, reso esecutivo con le leggi per l'esercizio provvisorio del bilancio;

DECRETA:

Art. 1.

Entro il 31 marzo 1923, gli attuali capi degli uffici grano, degli uffici stralcio, degli ex-centri scarichi cereali, dell'Ufficio approvvigionamenti di Genova e del magazzino statale di Milano debbono provvedere, sotto la loro personale responsabilità alla compilazione ed alla resa definitiva delle contabilità riflettenti tutte le gestioni, sia a materia che a denaro.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto e fino alla resa definitiva dei conti, gli uffici suddetti sono sottoposti alla diretta sorveglianza delle Intendenze di finanza.

All'atto della resa dei conti gli uffici di cui all'art. 1 s'intenderanno soppressi, e gli atti e documenti di ufficio saranno depositati presso l'Intendenza di finanza.

Le eventuali operazioni di stralcio posteriori, alla resa definitiva dei conti di cui trattasi, saranno compiute per conto ed alla dipendenza del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, dalla Intendenza stessa; la quale, previa autorizzazione del Comitato medesimo, tratterrà in servizio provvisorio il personale strettamente indispensabile a tale compito e già addetto agli uffici di cui al presente decreto.

Art. 3.

Saranno emanate le norme amministrative e contabili per l'attuazione dei provvedimenti di cui al presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 novembre 1922.

Pel ministro
ROCCO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE TERRE LIBERATE.

Visto l'art. 5 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1237;

Visto il T. U. delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e successive modificazioni;

Di concerto col ministro del tesoro;

DECRETA

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1237, contenente norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili.

Roma, 23 ottobre 1922.

Il ministro delle Terre liberate
LUCIANI

Il ministro del tesoro
PARATORE.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1237, contenente norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili.

Art. 1.

Le norme del presente regolamento si applicano tutte le volte che Uffici statali abbiano eseguito opere di qualsiasi entità su immobili, oppure abbiano attribuito cose immobili a titolo di risarcimento in natura di danni di guerra.

Le norme formali per la liquidazione dell'addebito si applicano anche alla definizione della controversia che sorge sul punto se le opere eseguite o le cose immobili date costituiscono per la loro qualità idoneo risarcimento

Art. 2.

Qualora non lo abbiano già fatto, tutti gli uffici statali che abbiano eseguiti lavori di riparazioni ad immobili danneggiati dalla guerra che non siano di proprietà dello Stato, dei Comuni e delle Provincie, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dovranno darne partecipazione alla Intendenza o Direzione di finanza del luogo in cui è situato l'immobile, indicando:

a) il nome, cognome, paternità e maternità del proprietario;

b) tutti gli estremi necessari per identificare l'immobile;

c) la spesa complessiva incontrata per i lavori, indicando da quali documenti essa risulti.

Alla partecipazione dovranno essere allegati:

1° le perizie descrittive dell'immobile danneggiato prima dello inizio dei lavori ed i documenti che comunque contengano notizie sul danno e sulle sue cause;

2° i documenti descrittivi dei lavori eseguiti e comprovanti la spesa.

Per tutti i lavori non ancora compiuti o liquidati gli Uffici invieranno immediatamente partecipazione alla Intendenza o Direzione contenente le indicazioni di cui alla lettera *a*) e *b*), e faranno poi seguire le altre indicazioni ed i documenti appena ultimata la liquidazione dei lavori.

Art. 3.

Il Ministero delle terre liberate, di concerto con i Ministeri competenti, può incaricare funzionari di eseguire ricerche presso tutti gli Uffici che abbiano eseguito lavori ed effettuato somministrazioni per risarcimenti danni di guerra e che conservino documenti attinenti a tali lavori e somministrazioni per comunicare alle Intendenze di finanza le notizie e i documenti che quegli Uffici avessero omesso.

Simili ricerche possono anche essere disposte ed eseguite dal Ministero delle terre liberate, di concerto con quello delle finanze, sui registri censuari della imposta fabbricati.

Art. 4.

Gli uffici tecnici di finanza, le agenzie ed i referati delle imposte e gli uffici di registro che in qualsiasi modo vengano a cognizione di lavori eseguiti da organi statali per riparazioni danni guerra ad immobili debbono informare l'Intendenza o Direzione di finanza che richiederanno agli uffici competenti le notizie ed i documenti di cui all'art. 2.

Art 5.

Ricevuti i dati e i documenti di cui sopra l'intendente o direttore di finanza li trattiene o li trasmette agli uffici dipendenti secondo la competenza.

L'ufficio competente li unisce alla domanda di risarcimento che il danneggiato abbia presentato.

Se il danneggiato non abbia presentato domanda, l'ufficio competente delibera di iniziare il procedimento per l'accertamento e la liquidazione d'ufficio. Questa deliberazione è iscritta nei registri e messa in istruttoria con le stesse norme stabilite per le domande presentate dai danneggiati.

Art. 6.

L'ufficio competente, sia che si tratti di domanda presentata dal danneggiato, sia che si tratti di accertamento di ufficio, procede alla istruttoria nei modi indicati dal regolamento approvato con R decreto 14 ottobre 1919, n. 2092.

In ogni caso, però anche quando riconesca non dovuta indennità, prima di provvedere, trasmette gli atti all'Ufficio tecnico di finanza per la perizia, agli effetti del ricupero.

Qualora le indicazioni e i documenti trasmessi dall'Ufficio esecutore dei lavori non siano completi e non sia possibile completarli, gli Uffici liquidatori amministrativi e tecnici compiono tutte le indagini opportune per accertare l'esistenza del danno di guerra ed il valore delle opere eseguite.

Art. 7.

Quando la ricostruzione per opera dello Stato sia avvenuta totalmente, l'Ufficio tecnico adempie i seguenti compiti:

1° constatate le condizioni di danneggiamento in cui trovasi l'immobile, prima dell'inizio dei lavori, determina la misura della indennità che sarebbe spettata al danneggiato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, indipendentemente dai lavori eseguiti, dalla loro entità e dal loro costo, e moltiplica tale indennità per il coefficiente di aumento in vigore, nel periodo di tempo durante il quale avvenne la esecuzione dei lavori.

2° determina la spesa effettiva sostenuta dallo Stato per la ricostruzione dell'immobile. Tale spesa è costituita dalle somme risultanti dalla contabilità delle opere tenuta dall'Ufficio esecutore, più una tangente per le spese generali. Qualora manchi una regolare e completa contabilità dell'ufficio esecutore, la spesa è determinata dall'ufficio tecnico in via presuntiva in base agli stessi criteri seguiti per la liquidazione della indennità.

3° determina l'aumento di valore venale che sia eventualmente derivato all'immobile dei lavori eseguiti, aumento risultante dalla somma delle due due parti di cui all'articolo seguente.

Per valore venale si intende il prezzo a cui presumibilmente sarebbe venduto l'immobile in una libera contrattazione di compra vendita nel momento in cui i lavori furono compiuti.

Art. 8.

L'aumento di valore venale consta di due parti:

1° plus-valore derivante dalla sostituzione di un'opera nuova ad una vecchia. Tale plus-valore è, di regola, eguale al deprezzamento per vetustà stabilito nel calcolo della indennità ai sensi dell'art. 8 T. U. 27 marzo 1919, n. 426, moltiplicato pel coefficiente di aumento vigente nel momento in cui furono eseguite le opere. Ove però l'opera nuova sia per qualità o per ampiezza inferiore all'opera distrutta, si determina il minor valore venale dell'opera e si detrae dal deprezzamento per vetustà.

2° plus-valore derivante da eventuali ampliamenti o migliorie in confronto dell'opera distrutta. Tale plus-valore è costituito dal maggior valore venale che ha l'immobile ricostruito ampliato e migliorato in confronto ad un immobile egualmente nuovo, ma ricostruito nelle pristine condizioni

Art. 9.

Su speciale richiesta dell'Ufficio liquidatore da farsi nel caso in cui questo creda che il danneggiato non abbia diritto ad alcun risarcimento, l'Ufficio tecnico determina il valore venale totale dell'immobile ricostruito, il valore venale che avrebbe l'immobile nello stato di danneggiamento e la differenza fra questi due valori.

Art. 10.

Quando la ricostruzione per opera dello Stato sia avvenuta solo parzialmente, l'Ufficio tecnico:

1° determina la misura della indennità che sarebbe spettata al danneggiato secondo i criteri dell'art. 8 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, divide questa in due parti, una relativa alla quota di lavori compiuti dagli organi statali e l'altra alla quota dei lavori da farsi o fatti a cura del danneggiato;

2° moltiplica la prima parte dell'indennità per il coefficiente di aumento in vigore nel tempo in cui i lavori furono eseguiti;

3° determina la spesa effettiva sostenuta dallo Stato come all'art. 7, n. 2

4° determina l'aumento di valore venale che sia eventualmente derivato all'immobile dai lavori eseguiti. In questo caso però il plus-valore di cui all'art. 8, n. 1, è costituito soltanto dalla quota di vetustà maggiorata relativa alla parte delle opere eseguite ed il plus-valore di cui all'art. 8, n. 2, è costituito dal maggior valore venale che la parte ricostruita ampliata o migliorata ha in confronto alla stessa parte egualmente nuova ma ricostruita nelle pristine condizioni.

Art. 11.

Compiute le dette operazioni, l'Ufficio tecnico rimette gli atti al competente Ufficio amministrativo il quale procede alla liquidazione con suo provvedimento senza uopo di esperimentare il concordato.

Art. 12.

L'Ufficio liquidatore, quando ne sia il caso, dichiara con suo provvedimento non dovuta l'indennità e liquida l'addebito a carico del richiedente o di colui per cui fu iniziato l'accertamento d'ufficio.

L'addebito è costituito dalla minor somma che risulterà fra la spesa totale effettiva sostenuta dallo Stato per le opere eseguite e l'aumento di valore venale determinato giusta l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 13.

Quando l'indennità sia dovuta, l'Ufficio liquidatore con suo provvedimento la determina e liquida l'addebito a carico del danneggiato.

L'addebito è calcolare nel seguente modo. Si fa la differenza fra la spesa sostenuta dallo Stato di cui all'art. 7, n. 2 e l'indennità maggiorata di cui all'art. 7. n. 1 si pone a raffronto di tale differenza l'aumento di valore di cui all'art. 7, n. 3.

Quello che risulterà minore per queste due cifre costituisce l'addebito

Art. 14.

Quando l'opera sia interamente ricostruita nelle pristine condizioni, nulla è dovuto al danneggiato, anche se l'indennità maggiorata di cui all'art. 7, n. 1 ecceda la spesa di cui all'ar. 7, n. 3.

Quando l'opera costruita, pure essendo completa ed utile come reimpiego, sia per qualità e per ampiezza inferiore a quella danneggiata, se il suo minor valore venale calcolato giusta l'art. 8, n. 1, secondo comma, ecceda il deprezzamento per vetustà, tale eccedenza è accreditata al danneggiato come supplemento di indennità non soggetta al reimpiego.

Art. 15.

Quando la ricostruzione fatta dallo Stato sia parziale l'Ufficio:

1° liquida ed attribuisce la quota d'indennità determinata a prezzi prebellici secondo l'art. 10, n 1, per i lavori da farsi o fatti a cura del danneggiato;

2° liquida l'addebito per i lavori eseguiti dagli uffici statali. L'addebito è calcolato nel seguente modo. Si fa la differenza fra la spesa sostenuta dallo Stato di cui all'art. 10, n 3, e la quota di indennità maggiorata di cui allo stesso art. 2. Si pone a raffronto di tale differenza l'aumento di valore venale di cui all'articolo 10, n. 4.

Quella che risulterà minore fra queste due cifre costituisce l'addebito.

Non è obbligatoria pel danneggiato la compensazione fra la quota d'indennità di cui al n. 1 e l'addebito di cui al n. 2, a meno che non si tratti di addebiti per quote piccole che de-

tratte dalla indennità residua non rendano impossibile a giudizio dell'ufficio liquidatore il prosieguo delle opere.

La quota d'indennità è pagata al danneggiato giusta l'articolo 14 del testo unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra; l'addebito è riscosso dallo Stato secondo le norme di cui in seguito.

Art. 16.

Se il danneggiato non abbia presentata domanda oppure la domanda presentata sia stata dichiarata irricevibile, in di lui confronto può farsi luogo ad addebito od a pareggio, ma giammai a suppletiva attribuzione di indennità.

Art. 17.

Così nel caso di ricostruzione totale, come in quello di ricostruzione parziale, la liquidazione è fatta risultare da un decreto motivato, contenente a seconda dei casi, l'addebito o la dichiarazione di pareggio, o l'attribuzione dell'indennizzo supplementare.

Il decreto è notificato nei modi indicati all'art. 21 del regolamento di procedura, qualora il danneggiato, all'uopo indicato, non lo sottoscriva per accettazione.

Il provvedimento dell'ufficio liquidatore non è soggetto ad omologazione. Il danneggiato, che non lo abbia accettato, può ricorrere alla competente Commissione liquidatrice danni di guerra

Il termine per il ricorso è di 30 giorni da quello della notificazione, sotto pena di decadenza.

Art. 18.

Qualora il danneggiato ritenga di esperire il ricorso, questo è presentato, e poi deciso e pubblicato seguendo le forme e i procedimenti previsti dal regolamento approvato con R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2093.

Art. 19.

Il decreto è comunicato anche al Ministero delle terre liberate, che può denunciarlo alla Commissione competente negli stessi termini e modi indicati dai precedenti articoli.

Art. 20.

Divenuto definitivo l'addebito l'Intendenza o la Direzione di finanza compila il piano di pagamento. La somma addebitata è divisa in due parti: la prima corrispondente al deprezzamento per vetustà ed al maggior valore venale derivato all'immobile per lavori di ampliamento e di miglioria, nei limiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237; la seconda corrispondente al maggior valore venale derivato all'immobile per lavori di ampliamento e di miglioria oltre detti limiti.

La seconda parte è pagata in cinquanta annualità uguali comprensive del capitale e dell'interesse legale.

Per compilare il piano di pagamento della prima parte si calcola innanzi tutto l'annualità costante occorrente per ammortizzarlo in cinquant'anni al saggio di interesse reale. Indi per i primi 5 anni è posta a carico del danneggiato la sola quota di detta annualità relativa al capitale; per gli anni dal 6° al 35° è posta a carico del danneggiato la quota capitale più 1 3/5 della quota interesse dell'annualità predetta; per gli anni dal 33° al 50° è posta a carico del danneggiato la intera annualità.

La rateazione può essere fatta anche in numero di anni minore di cinquanta, se il danneggiato lo richiede, oppure se la rata annuale risulti inferiore a lire trenta.

Dell'avvenuta compilazione del piano è dato avviso all'interessato.

Art. 21.

Quando il danneggiato si avvalga della facoltà di riscatto del debito in cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge, oppure quando l'addebito sia compensato con altri crediti di indennità, come all'articolo 16 la somma da pagarsi e da compensarsi è determinata scontando alla attualità al saggio di interesse legale le annualità cinquantennali che rimarrebbero a pagarsi.

Analogamente, quando l'addebito sia ammortizzato in meno di 50 anni, le quote del più breve ammortamento sono calcolate, ove il danneggiato lo richieda, scontando al saggio di interesse legale le annualità dell'ammortamento cinquantennale.

Art. 22.

Gli addebiti sono partecipati e tenuti in evidenza presso le Intendenze o Direzioni di finanza mediante apposite scritture contabili, da istituirsi giusta istruzione del Ministero per le terre liberate.

Le Intendenze o Direzioni compilano annualmente i ruoli che vengono messi in riscossione con i modi e nelle epoche stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 23.

Le riscossioni sono versate in conto entrate eventuali del tesoro

Di esse è fatta annotazione sulle scritture contabili di cui al precedente articolo da tenersi presso le Intendenze o Direzioni di finanza.

Art. 24.

Le norme per la liquidazione degli addebiti contenute nel presente regolamento sono applicate in qualunque stadio si trovi il procedimento per la liquidazione della indennità, a meno che l'addebito per lavori eseguiti non sia già stato determinato ed espressamente detratto dalla indennità liquidata con concordato omologato e con decisione passata in giudicato non soggetta a revisione.

Pertanto tutte le liquidazioni in corso al momento della pubblicazione del presente regolamento per danni ad immobili, nei quali risultino essere stati eseguiti lavori di qualsiasi entità da organi dello Stato, sono rinviati agli Uffici tecnici di finanza per gli incombenti di cui agli art. 7 a 10.

Art. 25

Se l'indennità sia stata definitivamente liquidata senza che l'addebito per lavori eseguiti ne sia stato detratto, si procede alla determinazione dell'addebito con le norme del presente regolamento, ferma però la liquidazione delle indennità già avvenuta

Art 26

Nelle nuove Provincie al privilegio di cui all'art. 3 comma 2 del decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1237 corrisponde una ipoteca legale privilegiata con relazione sugli oneri ipotecari immediatamente dopo le imposte e le tasse.

Copia autentica della determinazione di addebito passata in giudicato e del piano di pagamento dall'autorità di finanza comunicata all'Ufficio del libro fondiario con richiesta che il credito privilegiato dallo Stato venga intavolato.

Art. 27.

Nelle nuove Provincie l'autorità di finanza cura la riscossione delle rate di ammortamento con le forme e coi modi quivi stabiliti per la esecuzione dei tributi erariali.

Il ministro delle terre liberate
LUCIANI.

Il ministro del tesoro
PARATORE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 3 novembre 1922, in Ciardelli Inferiore, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

2° avviso.

In conformità al disposto dell'art. 8 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro 5 °/₀ quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA

che a tergo del buono del tesoro 5 °/₀ quinquennale di II emissione n. 576, di L. 2000, rilasciato il 5 dicembre 1921 a favore di La Rosa Emilia di Filippo, nubile, esiste una dichiarazione di cessione della relativa proprietà da parte della titolare a favore della signora Celestina Pistone fu Saverio, mentre le vere generalità, della medesima cessionaria, in base all'attestazione giudiziale giurata innanzi al giudice del 2° mandamento di Catania il 4 settembre 1922, sono le seguenti:

Pistone-Maria-Celestina di padre ignoto e di Pistone Maria Stella moglie di La Rosa Filippo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'emissione di un nuovo buono intestato a Pistone Maria Celestina di Maria Stella moglie di La Rosa Filippo in sostituzione di quello suddetto, che verrà annullato.

Roma, 29 novembre 1922.

Il direttore generale.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Bulgheroni cav. Giovanni, colonnello, è collocato in posizione ausiliaria per limiti di età e servizio dal 21 luglio 1922.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

D'Ischia cav. Ettore, colonnello, è collocato in posizione ausiliaria per limiti di età e servizio dal 30 agosto 1922

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Aragno cav. Francesco, tenente colonnello, collocato a riposo dall'8 ottobre 1922 per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Bisi cav. Gino Galeazzo, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 16 luglio 1922

Maggiori.

I seguenti maggiori in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Ruva cav. Giovanni, dal 16 luglio 1922
Rasore cav. Paolo, id.
Zolezzi cav. Domenico, id.
Degan cav. Jacopo, id.
Peloso cav. Luigi, id.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per motivi speciali dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Con R. decreto del 12 novembre 1922.

Vagliasindi Pietro Paolo, dal 16 novembre 1922.
Cariaggi Augusto, dal 1° dicembre 1922.

Capitani

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Longo Saverio, dal 1° luglio 1922.
Gramendo Angelo, id.
Carrari Domenico, id.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 29 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	145 17	Dinari	—
Londra	94 88	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 —	Belgio	134 60
Spagna	324 25	Olanda	8 35
Berlino	0 245	Pesos oro	17 65
Vienna	0 035	Pesos carta	7 76
Praga	66 50	New York	20 92

Oro . . . 403 65

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 63	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 64	—

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 42, dal 16 al 22 ottobre 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Catania	Caltagirone	1	—	2	4
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Messina (a)	Messina	—	1	—	3
Napoli	Castellammare di S.	—	2	—	2
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Potenza (a)	Matera	1	1	1	2
Reggio Calab (a)	Gerace Marina	1	—	1	—
»	Palmi	1	—	3	—
Roma (a)	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	4	—	4	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Vallo della Lucania	1	—	1	—
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		11	20	14	28
Carbonchio sintomatico					
Aquila degli Ab.	Cittaducale	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	—	1	—	3
Modena	Mirandola	1	—	1	1
»	Modena	1	—	2	1
Roma (a)	Roma	2	—	2	—
Segue *Carbonchio sintomatico.*					
Sassari	Alghero	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		4	5	5	9
Afta epizootica					
Belluno	Belluno	1	—	1	1
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	1	1	1
Brescia	Brescia	3	—	5	—
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	1	—
»	Verolanova	1	—	1	—
Catanzaro (a)	Catanzaro	4	—	6	—
»	Monteleone di Cal.	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	1	—	3	—
Ferrara	Cento	—	1	—	1
»	Ferrara	6	—	12	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	—	1	—	1
Lucca	Lucca	1	—	1	—
Mantova	Mantova	2	1	2	2
Messina (a)	Mistretta	1	—	2	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
»	Lodi	2	1	2	2
Modena	Modena	1	—	1	—
Padova	Padova	2	1	2	1
Palermo	Termini Imerese	2	—	6	—
Roma (a)	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	4	—	4	—
Rovigo	Adria	—	1	—	1
	Rovigo	2	1	2	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Sondrio	Sondrio	2	1	9	2
Udine	Udine	1	1	1	1
Venezia	Venezia	6	1	7	1
Verona	Verona	5	—	6	5
Vicenza	Vicenza	5	1	7	1
		60	16	88	25
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	1	—	3
Arezzo	Arezzo	1	1	13	11
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
»	Fermo	2	1	15	2
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	2	1
»	Cerreto Sannita	—	2	—	5
Bologna	Bologna	2	1	4	6
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	1	5	1
»	Larino	1	—	6	—
Chieti	Vasto	—	1	—	5
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	3	1	12	2
Forlì	Cesena	1	1	2	1
»	Rimini	1	—	12	—
Macerata	Macerata	—	4	—	7
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Potenza (a)	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabr. (b)	Gerace Marina	1	—	1	—
»	Potenza	—	1	—	10
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Siena	—	1	—	1
		22	20	82	59

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	2	1
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Napoli	Casoria	3	1	5	2
»	Castellammare di S	1	—	1	—
»	Napoli	4	1	27	2
»	Pozzuoli	2	—	2	—
Palermo	Palermo	1	—	76	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	1	—	12	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		21	4	132	7
Morbo coitale maligno					
Bergamo	Treviglio	6	—	19	—
Vaiuolo ovino					
Aquila degli Ab.	Aquila	4	—	7	—
»	Avezzano	4	1	21	2
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	4	—	6	
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	—	6	—
»	Isernia	1	1	1	1
»	Larino	1	—	3	—
Lecce	Taranto	2	—	2	—
Potenza (a)	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	4	—	6	—
»	Potenza	1	—	3	—
Roma (a)	Roma	1	—	1	3
		29	2	61	6
Influenza del cavallo.					
Siracusa	Siracusa	2	—	17	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
	Rabbia.				
Alessandria (b)	C sale Monferrato	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	1	1	1
Aquila degli Ab.	Cittaducale	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari delle Pug. (b	Bari	3	1	5	1
Belluno (b)	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Como	Como	1	—	2	—
»	Varese	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	2
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	4
Napoli	Napoli	1	—	2	1
Padova	Padova	—	2	—	2
Palermo	Palermo	1	—	2	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	1
»	Urbino	—	1	—	1
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	2
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		8	26	13	33
	Morva.				
Napoli	Napoli	—	—	—	1
Rovigo	Rovigo	1	1	1	—
		1	1	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr	Aquila	2	—	2	—
»	Avezzano	—	1	—	3
Avellino	Avellino	1	—	1	—
»	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Macerata	Camerino	3	—	11	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Spoleto	2	—	2	—
Potenza (a)	Melfi	1	—	1	—
Roma (a)	Roma	2	—	2	—
		13	2	25	4
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli A (b)	Avezzano	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Potenza (a)	Potenza	1	—	1	—
Roma (a)	Viterbo	1	—	1	—
		6	—	6	—
	Colera dei polli.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	2	—	3
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	1	—	3	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	1
Verona	Verona	—	1	—	4
		3	5	5	12

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	20	31	42
Carbonchio sintomatico	7	9	14
Afta epizootica	22	76	113
Malattie infettive dei suini	21	42	141
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	9	25	139
Rabbia	23	34	45
Rogna	7	15	19
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	5	6	7
Vaiuolo ovino	7	31	67
Morbo coitale maligno	1	6	19
Influenza del cavallo	1	2	17
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	7	8	17
Peste aviaria	—	—	—

(a I casi si riferiscono alla settimana precedente
(b Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 2 all'8 ottobre 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Zara	—	1	—	3
Afta epizootica.					
Venezia Trident.	Borgo	2		5	—
»	Cavalese	1	—	2	—
»	Rovereto	2	—	2	—
		5	—	9	—
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Gradisca	3	—	4	—
»	Monfalcone	3	2	7	2
»	Parenzo	1	1	2	2
»	Postumia	—	1	—	1
»	Sesana	—	2	—	4
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	5		8
»	Bressanone	—	2	—	2
»	Cles	3	—	3	—
»	Mezolombardo	4	—	5	—
»	Rovereto	—	3	—	8
		15	16	23	27
Rabbia					
Venezia Trident.	Silandro	—	1	—	1
Rogna					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Monfalcone	1	—	1	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Pisino	—	1	—	1
Venezia Trident.	Cavalese	1	—	1	—
		4	1	4	1
Vaiuolo ovino.					
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Parenzo	—	1	—	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	3
Afta epizootica	3	5	9
Malattie infettive dei suini	11	31	50
Rabbia	1	1	1
Rogna	5	5	5
Vaiuolo ovino	1	1	1
Colera dei polli	1	1	6

Direttore: DARIO FERUZY   Tipografia delle Mantellate.   TOMINO RAFFAELE, *gerente*.